

simo importo pensionistico, ovvero della misura del 90 per cento della retribuzione pensionabile;

il decreto-legge n. 414 del 1996 ha soppresso tale fondo speciale, imponendo di continuare a versare la stessa percentuale dell'11,219 per cento mensile per tutto il 1999 e con decorrenza dell'anno 2000 la nuova aliquota del 8,89 per cento mensile da versare all'INPS e la maturazione del 2 per cento annuo di pensione. Inoltre, tale decreto ha ridefinito l'importo complessivo dei trattamenti delle pensioni per i dipendenti assunti prima del 31 dicembre 1995 nei casi più favorevoli si raggiunge il 90 per cento della retribuzione pensionabile, con qualche anno in più di lavoro;

sono migliaia gli autoferrotranvieri, distribuiti su tutto il territorio nazionale, interessati dal provvedimento *ex lege* n. 889 del 1971;

è pendente un ricorso del tribunale di Brescia alla Corte Costituzionale per chiedere un pronunciamento sulla legge Dini n. 414 del 1996;

già nel primo Governo Berlusconi fu lo stesso Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dottor Gianni Letta a sottoscrivere un verbale di intesa in data 13 dicembre 1994, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale si confermava la contestuale agevolazione all'esodo del personale autoferrotranviario tramite la costituzione delle posizioni assicurative nell'Assicurazione generale obbligatoria precedenti il 1° gennaio 1995, mediante un indice di valorizzazione per ciascun anno di anzianità assicurativa acquisita stimabile nell'ordine di 1,25, in relazione alle disponibilità destinate al riordino del sistema previdenziale (senza limite di età con un minimo di 28 anni o più di fondo speciale autoferrotranvieri —:

se non ritenga, previo attento ed approfondito riesame della materia, di dover concedere l'accredito, nella posizione individuale INPS, di un anno ogni quattro anni maturati nell'ex fondo spe-

ciale autoferrotranvieri, come concordato dal verbale di intesa sopra richiamato, per beneficiare il conseguimento del solo diritto (e non della misura) alle pensioni di anzianità o di vecchiaia, fermo restando il decreto-legge n. 503 del 1992 per il solo personale viaggiante. (4-04102)

* * *

PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

l'Unione europea ha programmato, per l'anno 2003, il cosiddetto « Anno europeo dei disabili »;

occorre ovviamente evitare che il nostro Paese celebri soltanto retoricamente la ricorrenza, dovendosi invece provvedere alla soluzione concreta dei molti problemi che ancora rendono difficoltosa la vita dei disabili;

l'eliminazione delle barriere architettoniche resta un serio problema del tutto irrisolto, benché affrontato ormai da diversi lustri;

in particolare gli enti pubblici paiono essere in netto ritardo nella realizzazione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche che vanificano le pari opportunità per una larga fascia di disabili;

sarebbe quanto mai opportuno che si provvedesse a valutare complessivamente il lavoro eseguito dagli enti pubblici implementando le risorse a loro disposizione per eliminare in concreto gli ostacoli che rendono particolarmente gravosa la vita di moltissimi disabili —:

se non ritenga, in occasione dell'Anno europeo dei disabili, e previa indagine conoscitiva sullo « stato dell'arte » in punto eliminazione barriere architettoniche, negli edifici pubblici, di implementare le risorse disponibili per attuare celermente i

programmi peraltro già previsti dalla vigente normativa. (3-01456)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

da quasi due anni è in vigore la legge n. 328 del 2000 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali »;

l'articolo 25 della legge suddetta stabilisce che « ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 »;

il decreto legislativo n. 130 del 2000 sancisce che gli enti pubblici, per le prestazioni sociali « erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali », debbano prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito (e quindi senza chiedere alcun contributo economico ai parenti);

nello stesso decreto legislativo viene precisato che le nuove disposizioni « non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile » e che esse « non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori

della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata »;

il documento « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali » della Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio del Ministro per la solidarietà sociale dell'ottobre 2000, afferma testualmente « nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte delle spese sostenute per la "cura" di un componente affetto da una malattia cronica » —:

se il Ministro conosca i motivi in base ai quali gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali continuino a pretendere il versamento di contributi economici da parte di parenti di soggetti maggiorenni assistiti con *handicap* grave e di ultrasessantacinquenni non autosufficienti, pretesa che comporta oneri spesso insostenibili per le famiglie;

se intenda predisporre apposito atto di indirizzo per il rispetto integrale della legge. (4-04096)

PETRELLA. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sempre con maggiore insistenza vari esponenti del Governo e delle istituzioni parlano dell'eccessivo divario tra i prezzi dei farmaci in Italia rispetto al livello dei prezzi dei principali *partner* europei;

il Ministro della salute ha più volte sostenuto che il livello dei prezzi in Italia risulta superiore del 5 per cento rispetto alla media europea;

periodicamente gli organi di informazione ospitano inchieste sul livello dei prezzi in Italia con esiti contrastanti;